

COMUNE DI CARATE BRIANZA

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI

PA RR UCCHIERE ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 12.02.2004

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il Presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di parrucchiere per uomo e donna e l'attività di estetista, siano esse esercitate in forma individuale o in forma societaria di persone o cooperative, o in altra qualsiasi forma di cui all'art.3 della Legge 8 agosto 1985, nr.443, in apposito locale, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con legge 14 febbraio 1963, nr.161, modificata con Legge 23 dicembre 1970, nr.1142.

A) E' attività di PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA:

- taglio della barba;
- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche e posticci;
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;

B) E' attività di ESTETISTA:

l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e trattamenti (compresi quelli con lampade UVA presso centri di abbronzatura), eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713/11.10.1976, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R.48/89 e dalla Legge 1/90; siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persona o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla Legge 161/14.02.1963, modificata dalla Legge 1142/23.12.1970, ed integrata dalla L.R. 48/15.09.1989 e dalla Legge 1/04.01.1990, nonché dal Decreto Direzione Generale Sanità n. 4259 del 13.03.2003.

Nel caso in cui le attività di cui sopra vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o al domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicabili sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D.1205/27.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - Autorizzazione Amministrativa all'esercizio

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di parrucchiere deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore P.M., Commercio ed Ecologia, sentito il parere della competente Commissione Comunale e previa autorizzazione sanitaria circa l'igiene dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili; mentre chi intenda esercitare l'attività di estetista è soggetto alla comunicazione di inizio di attività, a seguito della quale si procederà alla verifica della stessa, integrata dalla documentazione di cui al seguente art.11 e alla rispondenza alla vigente normativa in materia.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse siano residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

Nella domanda deve essere altresì chiaramente indicato il tipo di attività che si intende esercitare e per la quale si richiede l'autorizzazione.

Art. 3 - Contenuto dell'Autorizzazione

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di parrucchiere ed estetista nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 20 purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di parrucchiere.

Art. 4 - Requisiti

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese:
nel caso di attività artigianali l'ufficio dovrà accertare che il richiedente chieda l'iscrizione all'apposito Albo entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) Idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- d) Qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita, ai sensi

dell'art. 2 della legge 1142/23.12.1970, dell'art. 4 della L.R. 48/15.09.1989 e dell'art. 3 della Legge 1/04.01.1990;

ART. 5 - Tipologia delle Autorizzazioni

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista devono comunque essere in possesso della qualificazione professionale.

ART. 6 - Attività svolte nel domicilio

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell' esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le norme vigenti, verificabili come da disposizione di legge.

ART. 7 - Commissione Consultiva Comunale

La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art. 2/bis della Legge 161/14.02.1963, modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142"e dalla Legge 1/04.11.1990, è nominata dal Consiglio Comunale e decade alla scadenza del Consiglio stesso.

La Commissione Consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

- a) n. 3 rappresentanti delle categorie artigianali maggiormente rappresentative;
- b) n. 3 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- c) dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della ASL o da un suo delegato;
- d) dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

ART. 8 Compiti della Commissione Consultiva Comunale

La Commissione Comunale esprime pareri obbligatori, ma comunque non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove Autorizzazioni;
- b) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;

- c) sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco di un anno solare;
- d) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
- e) domande di subingresso in un' attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione;
- f) segnalazioni d'esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1.

La commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.

Il Presidente dovrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune.

Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

ART. 9 - Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, convocati per iscritto 8 gg. prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente art. 7 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 10 - Ricorsi

Il provvedimento di diniego per il rilascio dell'Autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le vie ordinarie di giurisdizione, è fatta comunque salva la possibilità del ricorrente di avvalersi della tutela del difensore civico.

CAPO II

"NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL' AUTORIZZAZIONE"

ART. 11 - Domanda di Autorizzazione

La richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle attività di parrucchiere va presentata su carta legale al competente Ufficio Comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) Denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) Precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) Data in cui si presume iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Planimetria dei locali, in cui si intende esercitare l'attività in scala 1:100, indicante l'altezza dei locali ed i principali arredi, datata redatta e firmata da un tecnico qualificato iscritto all'Albo e dal titolare o dal legale rappresentante;
- b) Certificato di Agibilità e destinazione d'uso dei locali;
- c) Certificazione di qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- d) copia autentica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della società depositato alla Cancelleria del Tribunale o dell'Atto Costitutivo di S.d.f. depositato all'Ufficio del Registro;
- e) certificato di Iscrizione al Registro Ditte e Società; rilasciato dalla C.C.I.A.A.(per le imprese diverse da quelle previste dall'art.3 Legge 443/85);
- f) eventuale descrizione degli impianti e delle attrezzature atte a garantire idonea disinfezione e/o sterilizzazione degli arnesi di lavoro, nonché degli impianti di approvvigionamento idrico e del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi.

ART. 11/BIS - Attività di estetica

L'attività di estetica è vincolata alla comunicazione di inizio attività da parte del titolare al Comune, nell'ambito dello Sportello Unico per le Imprese o in sua assenza all'Ufficio preposto, contenente le indicazioni e con allegata la documentazione elencata nell'articolo precedente, ai punti a, b, c, d, e, f.

ART. 12 - Rilascio dell'Autorizzazione

L'Autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Settore competente dopo la verifica di cui all'art. 7, entro 90 gg. dalla presentazione della domanda.

La comunicazione di inizio attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si indicherà il numero e

le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate e che esse sono conformi alla L.R. 48/89 e alla Legge 1/90.

L'Autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari o Agenti della Forza Pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art.2, comma 2°, presso Enti, istituti, associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'Autorizzazione, o copia di essa, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di Vigilanza.

Della decisione del "Responsabile del Settore competente viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale o Raccomandata R/R.

Del rilascio dell'Autorizzazione il Responsabile di Settore provvede ad informare l'Ufficio Tributi del Comune.

ART. 13 - Inizio dell'attività .

Chi ha ottenuto l'Autorizzazione per l'attività di parrucchiere o chi ha iniziato l'attività di estetista attraverso la prescritta comunicazione, dovrà produrre, entro 60 gg.dall'inizio della stessa, il Certificato di Iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o, per le imprese non artigiane, al Registro Ditte.

6 La mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza dell'Autorizzazione.

ART. 14 - Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Responsabile di settore sentito il responsabile sanitario del Servizio Igiene Pubblica della ASL.

ART. 15 - **Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa**

Entro 90 gg. dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'Autorizzazione che comunque dopo tale termine e da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succede ad un'attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Responsabile del Settore competente una nuova Autorizzazione, purché alleggi alla domanda di cui all'art. 11, copia del contratto di cessione d'azienda regolarmente Registrato.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'Autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'Autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma

dell'art.5 della Legge 443/85, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'Autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimari eredi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art.3 della legge 1/90.

ART. 16 - Trasferimento in altra sede

Coloro che intendono trasferire l'esercizio dell'attività in altri locali ubicati nel territorio del comune, diversi da quelli autorizzati, dovranno presentare domanda al Comune osservando le norme del presente Regolamento. Il trasferimento dell'esercizio viene autorizzato direttamente dal Responsabile del settore competente, previa acquisizione del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell'A.S.L. competente, riferito ai nuovi locali, purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal presente Regolamento.

Qualora l'esercizio sia operante da almeno cinque anni non sarà necessario il rispetto delle distanze minime previste dal presente Regolamento.

CAPO III : NORME URBANISTICHE E IGIENICO SANITARIE

ART. 17 - Requisiti igienico-sanitari dei locali

I locali destinati agli esercizi di parrucchiere e di estetista devono possedere i requisiti di altezza e di aerilluminazione naturale diretta come previsto dal Regolamento Locale di igiene per i negozi destinati ad attività commerciali.

Le attività svolte presso enti, associazioni, istituti, etc. o in locali annessi all'abitazione privata, dovranno soddisfare alle caratteristiche dei locali previste nel regolamento locale di igiene al punto 3.12.9 ed al punto 3.12.10, beninteso che tali ambienti dovranno essere accessibili a soggetti portatori di handicap, come previsto dalla vigente legislazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La superficie dovrà essere almeno di 5 mq. per ogni posto di lavoro con un minimo di 15 mq. per il primo posto.

I pavimenti dovranno essere a superficie unita e lavabile, le pareti avere rivestimenti in materiale liscio e facilmente lavabile fino ad una altezza metri 2 dal pavimento. Nelle nuove costruzioni il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone per facilitare le operazioni di lavaggio.

I locali devono essere dotati di lavabi fissi con acqua corrente calda e fredda con caratteristiche di potabilità.

Tutti gli impianti tecnologici devono essere a norma della vigente normativa.

Ogni esercizio deve essere dotato di un servizio igienico accessibile all'interno e ad esclusivo uso dell'esercizio provvisto di regolamentare antibagno con lavabo munito di rubinetteria a comando non manuale (non a gomito), distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere 0 elettrici, con pavimento e pareti rivestite di materiale lavabile sino a metri 2 di altezza.

In relazione al numero del personale impiegato dovranno essere realizzati un numero di servizi igienici conformemente alle disposizioni contenute nel D.P.R. 303/56 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 18 - Arredamento, attrezzature e suppellettili

I mobili, l'arredamento e le suppellettili devono essere di materiali e fattura tali da consentire la loro completa pulizia ed una periodica disinfezione.

Gli esercizi devono essere dotati di: apposito armadio lavabile e disinfettabile per la conservazione della biancheria pulita; idoneo contenitore per la raccolta della biancheria usata a perfetta tenuta, lavabile e disinfettabile; contenitore per la raccolta dell'immondizia a perfetta chiusura, - lavabile e disinfettabile.

Gli esercizi devono essere forniti di biancheria e di attrezzatura in quantità sufficiente onde consentire l'utilizzo di materiale sempre pulito per ogni cliente.

Inoltre gli esercizi devono essere dotati di armadietti a doppio scomparto ed a superficie lavabile per riporre gli abiti e le sopravvesti in numero adeguato al personale.

Per quanto riguarda l'attività di estetica, le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e dei prodotti utilizzati devono, inoltre, rispondere integralmente a quanto contenuto nel Decreto Direzione Generale Sanità n. 4259 del 13.03.2003.

ART. 19 - Conduzione igienica dell'attività

Le spazzole, i pettini devono essere mantenuti puliti e devono essere periodicamente disinfettati.

Le spazzole, i pettini, le forbici e gli attrezzi di uso non individuale devono essere lavati e disinfettati dopo ogni servizio. La disinfezione deve avvenire mediante immersione in alcool iodato al 2% o con l'uso di idoneo sterilizzatore o comunque trattasi con altro procedimento riconosciuto idoneo dalla A.S.L. n.3. Gli arnesi di lavoro devono essere tenuti al chiuso e isolati dall'ambiente. Dovranno essere impiegate lamette, monouso nell'effettuazione di tutte le operazioni di rasatura sia del volto che del collo ed ogni volta che venga utilizzato il rasoio. Durante il lavoro occorre utilizzare sopravveste pulite e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

E' vietato l'impiego di tinture, fissativi e altri prodotti contenenti sostanze nocive alla salute.

L' applicazione di solventi o altri prodotti volatili le cui esalazioni possono essere nocive o moleste deve avvenire con le precauzioni atte ad evitare qualsiasi danno al cliente ed essere seguita da rapida ed abbondante aerazione del locale.

E' vietato l'uso di piumini e di preparati essicatori per l'applicazione di cipria, talco o altre sostanze in polvere.

I procedimenti tecnici usati negli esercizi di parrucchiere e mestieri affini nonché l'applicazione e l'uso di tutti i prodotti devono essere effettuati secondo le specifiche indicazioni delle case produttrici, secondo la normativa vigente o secondo l'indicazione della A.S.L..

Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie interessanti le superfici cutanee da sottoporre a trattamento (taglio barba e capelli, shampoo, applicazioni di creme, ecc.) non possono essere sottoposte al trattamento.

Qualora ciò si constati durante il servizio il titolare o il personale addetto dovranno provvedere a ritirare immediatamente la biancheria e la attrezzatura usata, nonché quant'altro sia venuto in contatto con il malato, per una completa disinfezione.

CAPO XV: ORAM E TARIFFE

ART. 20 - Orari

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabilite con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria.

E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario predisposto dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per ultimare le prestazioni in corso oltre ai limiti dell'orario.

Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività e quelle feriali in zone turistiche.

ART. 21 - Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V: DISTANZE

ART. 22 - Distanze tra esercizi.

l'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata tenuto conto delle seguenti distanze minime:

PARRUCCHIERE: DISTANZA MT. 70 ESTETISTA: DISTANZA MT. 150

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovr& effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi piu vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale piu breve; l'attraversamento della strada verr& effettuato ad angolo retto, non' seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. in caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verr& tenuta valida la distanza minore.

CAPO VI: CONTROLLI E SANZIONI

ART. 23 - Controlli

Gli Agenti di Polizia locale, gli organi di vigilanza della ASL e gli Agenti della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attivita previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attivita suddette.

ART. 24 - Sanzioni

Per le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 129,00 ad un massimo di € 774,00, secondo la procedura prevista dalla Legge nr.689/1981 e successive modifiche, visto il D.Lgs. 267/00 e lo specifico Regolamento per le sanzioni comunali, approvato con delibera di C.C. n. 82 del 16.11.2001.

ART. 25 - Abusivismo

Il Responsabile di Settore ordina la cessazione delle attivita quando queste siano esercitate senza Autorizzazione o senza la presentazione della comunicazione di inizio attivita.

Decorso 10 giorni dall'Ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Dirigente Responsabile dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorita Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attivita di parrucchiere o estetista, senza i requisiti professionali, si applica altresì la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00, con le procedure di cui alla Legge nr.689/81.

Nei confronti di chi esercita le suddette attività senza l'amministrazione comunale si applica con la stessa procedura, la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1032,00.

ART. 26 - Sospensione, revoca e decadenza dell'Autorizzazione

L'Autorizzazione comunale di cui all'art.2 del presente Regolamento può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'Autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 * mesi * dalla conseguita Autorizzazione o l'abbia sospesa per un uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

La sospensione per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'Autorizzazione.

ART. 27 - Provvedimenti d'urgenza

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 24, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dagli organi comunali competenti provvedimenti d'ufficio quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'Autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 - Abrogazione delle norme precedenti!

Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali e, in modo particolare, il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 15.03.1993.

Le imprese già autorizzate a svolgere l'attività di parrucchiere solo per uomo o solo per donna possono continuare l'attività nei confronti sia dell'uomo che della donna, purché in possesso dei requisiti professionali e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e degli eventuali adeguamenti imposti dai competenti Organi Sanitari e Comunali.

ART. 29 - Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività dell'atto di approvazione.